



Prot. 225

Spett.le BANCA D'ITALIA
Servizio Normativa e Politiche di Vigilanza,
Divisione Normativa Primaria

Trasmessa a mezzo e-mail all'indirizzo:
npv.normativa_primaria@bancaditalia.it

Roma, 6 settembre 2013

Oggetto: Osservazioni dell'Assilea in merito al documento di consultazione sulle disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari.

Si fa riferimento al documento in consultazione contenente alcune modifiche alle disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari e correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti (provvedimento della Banca d'Italia del 29 luglio 2009, e successive modificazioni), per sottoporre alla Vostra attenzione l'unito appunto contenente le osservazioni dell'Associazione Italiana Leasing.

Con l'occasione Vi trasmettiamo anche una versione aggiornata del prototipo di Foglio informativo relativo all'attività di locazione finanziaria al quale le Associate potranno liberamente ispirarsi nella redazione della propria documentazione.

Nel restare a disposizione per ogni Vostra eventuale esigenza di approfondimento e di collaborazione sulle osservazioni e le richieste qui esposte, si porgono i migliori saluti.

Il Direttore Generale
dott. *Gianluca De Candia*

Osservazioni dell'Assilea in merito al documento di consultazione sulle disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari

Settembre 2013

La scrivente Associazione non può che accogliere con estremo favore le modifiche apportate al provvedimento sulle disposizioni di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari volte alla semplificazione e allo snellimento dell'informativa resa al cliente oltre che al miglioramento delle modalità di interazione e di comunicazione delle informazioni per far sì che il cliente assuma scelte più consapevoli e appropriate.

A tale proposito, auspicando una maggiore semplificazione degli adempimenti in capo agli intermediari, si evidenziano di seguito le principali criticità riscontrate.

Sezione I – Disposizioni di carattere generale

3. Definizioni

Annuncio pubblicitario: la definizione più generica di annuncio pubblicitario che ricomprende anche *“ogni altra documentazione non personalizzata che gli intermediari predispongono”* potrebbe indurre erroneamente nel ritenere annunci pubblicitari tutti quei documenti predisposti anche senza finalità promozionale nella vendita dei prodotti e dei servizi.

Clienti – nota (1): si chiede di confermare che la deroga inserita nella nota secondo cui “non si considerano clienti nemmeno le società appartenenti al medesimo gruppo dei soggetti sopra indicati” trova applicazione anche alle ipotesi di cui all’art. 2359 c.c..

5. Abrogazioni/Entrata in vigore

In tale paragrafo non vengono indicati i tempi entro cui banche e intermediari finanziari devono adeguarsi alle nuove disposizioni. Si chiede, quindi, alla luce delle numerose modifiche necessarie all’adeguamento, di fornire un congruo termine entro cui poter adempiere.

Sezione II – Pubblicità e informazioni precontrattuali

2. Guide pratiche

Si chiede conferma del fatto che le “Guide” predisposte secondo i modelli di Banca d’Italia possono essere rese disponibili anche in modalità elettronica, con l’accesso al sito internet dell’intermediario finanziario.

3. Fogli informativi

Al fine di apportare un concreto contributo all’operatività delle nostre Associate, abbiamo predisposto un aggiornamento del prototipo di foglio informativo per le operazioni di locazione finanziaria (già trasmesso alla Banca d’Italia in occasione delle Disposizioni del 2009), che portiamo alla Vostra attenzione al fine di recepire eventuali osservazioni.

4. Offerta fuori sede

Si chiede conferma che se l'intermediario committente si avvale di "altri soggetti", come gli agenti in attività finanziaria, per effettuare l'offerta fuori sede, gli stessi non saranno tenuti alla conservazione dei fogli informativi per 5 anni, essendo tale onere in capo agli intermediari finanziari.

8.2 Finanziamenti

Al fine di rendere esplicita e non soggetta ad interpretazioni la volontà dell'Autorità ed a seguito di numerose richieste di chiarimento ricevute su tale aspetto, si suggerisce di inserire espressamente il leasing finanziario nella nota (2) del par. 8.2, tra i contratti per i quali NON è richiesto alcun indicatore sintetico di costo, in quanto già presente il c.d. "tasso leasing", di cui al precedente paragrafo 3.

Tale esclusione non vale, ovviamente, nella parte dedicata al credito ai consumatori (sez. VII).

Sezione VII – Credito ai consumatori

2. Definizioni

La definizione di "servizio accessorio connesso con il contratto di credito", nella parte in cui è previsto che *"il servizio si intende altresì obbligatorio quando il recesso dal contratto avente a oggetto il servizio accessorio determina l'applicazione di costi o qualsiasi altra modifica delle condizioni del contratto di credito"* potrebbe generare dei dubbi applicativi nel calcolo del TAEG. Rilevando, ai fini del calcolo TAEG, tutti i servizi obbligatori connessi con i finanziamenti, si chiede di meglio specificare a quali costi, applicati in caso di recesso dei servizi accessori, deve farsi riferimento.

Modalità di calcolo della soglia dei 75.000 euro per i contratti di leasing con i consumatori

Con l'occasione, segnaliamo una richiesta di parere già avanzata da questa Associazione, il cui chiarimento potrebbe trovare opportuna sede proprio nelle disposizioni in esame.

In particolare, il quesito riguarda la modalità di calcolo della soglia dei 75.000 euro per i contratti di leasing con i consumatori: nelle disposizioni di trasparenza attualmente in vigore (sez.7 – Credito ai consumatori, par.3, nota 1) si prevede che nei contratti di locazione finanziaria (leasing), ai fini del computo delle soglie: i) non si include l'eventuale canone iniziale versato dal consumatore contestualmente alla stipula del contratto; ii) si include l'IVA sull'acquisto del bene oggetto del contratto.

Il dubbio è sorto in merito alla necessità di includere o meno – ai fini del calcolo di detta soglia – il prezzo di opzione d'acquisto del bene.

Considerato che il pagamento del prezzo per l'acquisto finale del bene è una facoltà ("opzione") per l'utilizzatore, la stessa, alla stregua di quanto previsto per il maxicanone, non dovrebbe rientrare nel calcolo del finanziamento ai fini della determinazione della soglia dei 75.000 euro.

Qualora l'Autorità dovesse sposare tale interpretazione, si suggerisce di inserire nella citata nota 1, il seguente: **"iii) non si include il prezzo di opzione d'acquisto del bene"**.

Sezione VIII – Mediatori creditizi

Pur apprezzando lo spirito di semplificazione che presumibilmente è alla base della tecnica normativa utilizzata nella sezione in parola (in cui si rimanda alle sezioni applicabili), si suggerisce di adottare una formulazione più estesa ed esplicita, tale da consentire ai destinatari una più agevole lettura e conoscenza degli adempimenti.

PROTOTIPO DI FOGLIO INFORMATIVO PER OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA (*LEASING*)

INFORMAZIONI SULLA SOCIETÀ DI LEASING

Banca/Intermediario Finanziario/Succ. Banca est. XXXXX

Via XXXXXXXXX - CAP - Città

Tel.: XXXXXXXX – Fax: XXXXXXXX

[email / sito internet]

n° iscrizione albo / elenco della Banca d'Italia

[*Nel caso di offerta fuori sede*] nome, indirizzo, telefono, email del soggetto che entra in contatto con il cliente]

[*Nel caso di commercializzazione attraverso tecniche di comunicazione a distanza, questa sezione contiene tutte le informazioni previste dall'articolo 67-quinquies del Codice del consumo.*]

CHE COS'È LA LOCAZIONE FINANZIARIA

La **locazione finanziaria** è una operazione di finanziamento a medio-lungo termine posta in essere con una banca o con un intermediario finanziario che concede un bene per un determinato periodo di tempo e dietro il pagamento di un canone, comprensivo di capitale e interessi calcolati secondo il tasso – fisso o variabile – indicato nel contratto.

Alla fine del contratto il cliente può acquistare il bene ad un prezzo prestabilito.

I RISCHI DELL'OPERAZIONE E DI PARTICOLARI TIPOLOGIE DI LEASING

I **rischi tipici** della locazione finanziaria riguardano sia il bene che il finanziamento. Il cliente-utilizzatore si assume tutti i rischi che possono riguardare il bene, come la mancata o ritardata consegna, i vizi, i difetti, la perdita, la distruzione, il furto, la manutenzione, ordinaria e straordinaria. In tutti questi casi il cliente deve continuare a pagare i canoni e può far valere i suoi diritti verso il fornitore del bene.

Il cliente è tenuto a pagare tutti i costi fiscali connessi al bene o all'operazione, di cui pertanto sopporta i relativi rischi anche se dovessero emergere successivamente al momento della firma del contratto.

Se il contratto è a tasso fisso il cliente pagherà sempre lo stesso canone anche se i tassi scendono, mentre se il contratto è a tasso indicizzato, il cliente subirà una variazione del canone, in aumento se i tassi aumentano o in diminuzione in caso di riduzione dei tassi.

Nel **lease-back** il cliente vende un bene di cui è proprietario alla società di leasing e lo riprende in locazione finanziaria; in questi casi se il bene non funziona, non può agire contro nessuno per il risarcimento dei danni.

Nel **leasing di immobili o impianti da costruire** vi possono essere i seguenti ulteriori rischi in capo al cliente: il bene non viene costruito, oppure viene consegnato in ritardo, oppure può essere difforme dal progetto iniziale o presentare un abuso ad esempio edilizio, oppure può subire un aumento di costi che aumentano l'importo dei canoni della locazione finanziaria.

L'operazione di locazione finanziaria può essere accompagnata dall'offerta dei seguenti servizi accessori:

- _____

(ciascuna società dovrà specificare dettagliatamente gli **eventuali servizi accessori offerti**, ad esempio coperture assicurative, con gli eventuali rischi specifici, rinviando se del caso agli strumenti di trasparenza stabiliti da eventuali normative di settore)

Per saperne di più:

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

QUANTO PUO' COSTARE IL LEASING

Il costo del leasing, dato dal canone anticipato corrisposto alla firma, se previsto, e dai successivi canoni periodici, dipende – tra l'altro – dal prezzo di acquisto del bene, dal tasso e dalla durata del contratto, e da tutte le spese, oneri e tasse, inclusa l'IVA sui singoli canoni e sul prezzo finale di acquisto del bene. Il **“tasso”** concretamente praticato al cliente sulla specifica operazione, evidentemente funzione fra l'altro del grado di rischio, di onerosità e di complessità dell'operazione stessa, viene espressamente indicato in contratto.

Il **“tasso del contratto di locazione finanziaria”** (c.d. “tasso leasing”) è definito nelle Istruzioni della Banca d'Italia come *“il tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l'uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato (al netto delle imposte) e valore attuale dei canoni e del prezzo dell'opzione finale di acquisto (al netto delle imposte) contrattualmente previsti. Per i canoni comprensivi dei corrispettivi per servizi accessori di natura non finanziaria o assicurativa andrà considerata solo la parte di canone riferita alla restituzione del capitale investito per l'acquisto del bene e dei relativi interessi”*.

Nella tabella sottostante sono riportati [eventualmente differenziati fra operazioni a canoni fissi o variabili o per tipologia di bene locato, ad es. auto, immobiliare etc.] i tassi contrattuali massimi praticati al variare del costo di acquisto originario del bene da concedere in locazione finanziaria.

OPERAZIONI DI LEASING FINANZIARIO A NON CONSUMATORI		COSTO DEL BENE LOCATO			
		Da ___ a ___ €	Da __ a ___ €	Da __ a ___ €	Da __ a __ €
TASSO MASSIMO PRATICATO	FISSO				
	INDICIZZATO				

Nelle operazioni di leasing ai consumatori, ossia con controparti consumatori e di importo compreso tra 200 e 75.000 euro, il contratto indica il Tasso Annuo Effettivo Globale (**TAEG**)

OPERAZIONI DI LEASING FINANZIARIO A CONSUMATORI		COSTO DEL BENE LOCATO			
		Da ___ a ___ €	Da __ a ___ €	Da __ a ___ €	Da __ a __ €
TAEG MASSIMO PRATICATO	FISSO				
	INDICIZZATO				

Il corrispettivo è indicizzato al variare del parametro
 la formula dell'indicizzazione è la seguente:

[indicare il parametro di indicizzazione ed il suo valore e la formula per il calcolo con le legende con un esempio]

Oneri di prelocazione: nel caso di operazioni di leasing su immobili o impianti da costruire, il tasso massimo applicato per la determinazione degli oneri di prelocazione è

Il cliente può inoltre consultare nei locali aperti al pubblico o sul sito internet www. il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)** del leasing, previsto dalla legge sull'usura

[A seguire una esemplificazione di alcuni costi applicabili all'operazione di locazione finanziaria e agli eventuali servizi accessori; ciascun intermediario dovrà indicare tutti gli oneri a carico dell'utilizzatore, compresi quelli relativi a servizi accessori offerti, anche su base opzionale, nella misura massima prevista.]

	VOCI	COSTI *
Spese	Spese di istruttoria	
	Spese prima immatricolazione	
	Spese notarili	
	Rimborso spese per consegna copia contratto + documento di sintesi	
	Spese di incasso canoni	
	Spese gestione contravvenzioni	
	Spese chiusura pratica	
	Spese gestione insoluti	
	Spese modifiche amministrative	
	Spese per comunicazioni periodiche	
Tassi	Penale per la risoluzione anticipata	
	Interessi di mora	

* espressi in euro, al netto dell'IVA.

COSTI DEI SERVIZI ACCESSORI:

ASSICURAZIONE: furto e incendio – cantieri – ecc. x 1.000

RIMBORSO ANTICIPATO E RECLAMI

Rimborso anticipato

Se il cliente è un consumatore, questi in qualsiasi momento può rimborsare anticipatamente, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore, versando il capitale residuo, gli interessi e gli altri oneri maturati sino a quel momento, ed una somma non superiore all' 1 % del capitale residuo se prevista dal contratto, oltre l'IVA.¹ In caso di rimborso anticipato, il finanziatore ha diritto ad un indennizzo equo ed oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito.

¹ Nel caso di locazione finanziaria il rimborso anticipato si tradurrà, di fatto, in un acquisto anticipato del bene ad un prezzo pari al debito residuo in linea capitale maggiorato dell'opzione finale di acquisto e dell'eventuale indennizzo.

Tempi massimi di chiusura del rapporto nel leasing ai consumatori

...

Reclami

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca (indirizzo.....), che risponde entro 30 giorni dal ricevimento. Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- **Arbitro Bancario Finanziario (ABF).**

Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure consultare la Guida concernente l'accesso all'Arbitro Bancario Finanziario, disponibile presso l'intermediario;

- ... [*altre forme di tutela cui aderisce l'intermediario*]

LEGENDA

- **concedente:** è la società di leasing, banca o intermediario finanziario che “concede” il bene in locazione finanziaria.
- **utilizzatore:** è il cliente che “utilizza” il bene ricevuto in locazione finanziaria.
- **consumatore:** è il cliente persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività professionale o imprenditoriale eventualmente svolta.
- **tasso del contratto di locazione finanziaria (c.d. “tasso leasing”):** il tasso interno di attualizzazione definito nella Sezione ____; il tasso di attualizzazione è calcolato come tasso periodale espresso in termini di Tasso Nominale Annuo, sviluppato con la stessa periodicità dei canoni sulla base di un anno standard di 365 gg. composto di periodi (mesi, bimestri, trimestri o semestri) tutti eguali fra di loro.
- **opzione finale di acquisto o di proroga:** è la facoltà in forza della quale il cliente alla fine del contratto, sempre che abbia adempiuto a tutte le proprie obbligazioni, può decidere di acquistare il bene al prezzo indicato o di prorogarne l'utilizzo ad un canone predefinito.
- **canone:** il corrispettivo periodico della locazione finanziaria. I canoni possono essere di norma mensili, trimestrali o semestrali; il primo canone versato alla firma del contratto può essere di importo più elevato.
- **tasso di mora:** il tasso dovuto per il ritardato pagamento di una somma di denaro.
- **parametro di indicizzazione:** un indice di riferimento del mercato monetario sul quale viene ancorata la variabilità del tasso contrattuale secondo le modalità indicate nella Sezione ____.
- **Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG):** Indica il costo totale del finanziamento su base annua dei contratti di credito al consumo ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata. Alcune spese non sono comprese, per esempio quelle notarili.
- **oneri di prelocazione:** nelle operazioni di leasing immobiliare o strumentale quando il bene non esiste e deve essere costruito o assemblato, il corrispettivo è pari agli interessi – calcolati sulla base di un predeterminato tasso - dovuti sulla somma finanziata (anticipi erogati ai fornitori/appaltatori) per il periodo che va dalla stipula del contratto alla data di consegna del bene e messa in decorrenza del contratto.
- **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM):** tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi dell'art. 2 della legge n.108/96, come modificato dal d.l. 70/2011, convertito con modificazioni nella legge 12 luglio 2011, n.106, i tassi rilevati devono essere aumentati di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori 4 punti percentuali; la differenza tra il limite e il tasso medio non può superare gli 8 punti percentuali.

(luogo e data)